



PROVINCIA DI ANCONA

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

**(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)**

CAPO	I	- DICHIARAZIONE DI MORTE E PERIODO DI OSSERVAZIONE
CAPO	II	- ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
CAPO	III	- CREMAZIONE
CAPO	IV	- TIPI DI SEPOLTURA
CAPO	V	- CONCESSIONI - VOLTURE - RETROCESSIONI
CAPO	VI	- ADDETTI AI CIMITERI
CAPO	VII	- DISPOSIZIONI VARIE

#### INDICE:

##### CAPO I - DICHIARAZIONE DI MORTE E PERIODO DI OSSERVAZIONE

- Art. 1 - Denuncia di morte
- Art. 2 - Obbligo di informazione
- Art. 3 - Morte su suolo pubblico
- Art. 4 - Denuncia della causa di morte
- Art. 5 - Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali
- Art. 6 - Aveni diritto alla sepoltura nel cimitero comunale
- Art. 7 - Orari di apertura
- Art. 8 - Registro dei cadaveri ricevuti
- Art. 9 - Norme di comportamento nel cimitero

##### CAPO II - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 10 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie
- Art. 11 - Deroga al periodo delle esumazioni ed estumulazioni
- Art. 12 - Fuoriuscita di percolato

##### CAPO III - CREMAZIONE

- Art. 13 - Autorizzazione alla cremazione
- Art. 14 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
- Art. 15 - Autorizzazione per l'affidamento delle ceneri
- Art. 16 - Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri

##### CAPO IV - TIPI DI SEPOLTURA

- Art. 17 - Tipi di sepoltura
- Art. 18 - Campi di inumazione
- Art. 19 - Fosse di inumazione
- Art. 20 - Feretri per inumazione, tumulazione e trasporto
- Art. 21 - Inumazione in campo comune
- Art. 22 - Loculi sepolcrali in concessione
- Art. 23 - Ossari e urne funerarie
- Art. 24 - Tumulazione

##### CAPO V - CONCESSIONI - VOLTURE - RETROCESSIONI

- Art. 25 - Caratteristiche delle concessioni
- Art. 26 - Durata delle concessioni
- Art. 27 - Aveni diritto
- Art. 28 - Concessione loculi di nuova costruzione
- Art. 29 - Concessione loculi retrocessi
- Art. 30 - Concessione Ossari

- Art. 31 - Concessioni straordinarie
- Art. 32 - Concessione manufatti a persone residenti fuori comune
- Art. 33 - Revoca o decadenza
- Art. 34 - Effetti della revoca
- Art. 35 - Procedura di retrocessione manufatti cimiteriali
- Art. 36 - Retrocessione aree, manufatti e loculi - Rimborso
- Art. 37 - Attivazione della procedura di voltura
- Art. 38 - Decesso del concessionario
- Art. 39 - Rinuncia volontaria
- Art. 40 - Concessionario di fatto
- Art. 41 - Voltura o intestazione ai "concessionari di fatto"
- Art. 42 - Scritture private
- Art. 43 - Durata della concessione
- Art. 44 - Spese e diritti di voltura
- Art. 45 - Cointeressati
- Art. 46 - Manufatti privi di ogni riferimento
- Art. 47 - Sanzioni
- Art. 48 - Scadenza e rinnovo
- Art. 49 - Diritti e canone di concessione
- Art. 50 - Diritto di sepoltura
- Art. 51 - Manutenzione delle sepolture
- Art. 52 - Estinzione concessione per soppressione cimitero
- Art. 53 - Concessioni perpetue o a tempo determinato

**CAPO VI - ADDETTI AI CIMITERI**

- Art. 54 - Dipendenza del personale addetto ai cimiteri
- Art. 55 - Compiti del personale addetto ai cimiteri

**CAPO VII - DISPOSIZIONI VARIE**

- Art. 56 - Piani cimiteriali disposizioni tecniche generali
- Art. 57 - Disposizioni in merito ai criteri costruttivi per manufatti e sistema di tumulazione.
- Art. 58 - Gestione servizio illuminazione votiva
- Art. 59 - Responsabilità, esecuzione opere ed accesso al cimitero
- Art. 60 - Pagamento
- Art. 61 - Entrata in vigore

## CAPO I - DICHIARAZIONE DI MORTE E PERIODO DI OSSERVAZIONE

### *Art. 1 - Denuncia di morte*

La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, il luogo dove il cadavere è stato deposto.

Il medico chiamato sul posto del decesso compila la dichiarazione di morte ed esprime il parere per lo spostamento della salma.

La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso e, comunque, in grado di fornire le generalità del defunto, il luogo e la data del decesso.

In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte nel termine fissato dalla legge.

Nelle denunce di decesso deve essere indicato il luogo dove questo è avvenuto.

### *Art. 2 - Obbligo di informazione*

Chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'A.S.U.R competente che incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti al Sindaco e alla Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

### *Art. 3 - Morte su suolo pubblico*

Nei casi di morte sul suolo pubblico per infortunio o altra causa e quando per breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, le persone intervenute devono informare il medico e, nel caso si abbia il sospetto di morte dovuta a reato, l'autorità giudiziaria.

Il corpo sarà trasportato alla Camera di osservazione secondo le indicazioni ricevute dal medico interpellato, o dall'autorità giudiziaria, e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

### *Art. 4 - Denuncia della causa di morte*

I medici, in caso di morte di persona da loro assistita, dichiarano la malattia che a loro giudizio ne è stata la causa su apposita scheda ISTAT.

L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere l'elenco dei nuclidi somministrati, la quantità e la data di somministrazione.

Nel caso di decesso senza assistenza del medico curante la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

I medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, devono denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale di Stato Civile.

Ove, dalla scheda di morte, risulti, o sorga comunque il sospetto, che la morte sia dovuta a reato, l'Ufficiale di Stato Civile deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

*Art. 5 - Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali*

Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all'articolo 3, comma 2, siti anche in altro comune. In tale ultimo caso il trasporto è preventivamente comunicato al Comune in cui è avvenuto il decesso.

Nel caso in cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il sistema sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della Regione Marche.

Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

Le autorizzazioni al trasporto e seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti, prodotti abortivi sono rilasciate nel rispetto della normativa vigente.

I trasporti di salme, resti ossei o ceneri da e per l'estero sono autorizzati dal comune ove è avvenuto il decesso, in conformità alle norme nazionali ed internazionali.

L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente; per i trasporti in altra regione e all'estero tale verifica viene effettuata dalla competente zona territoriale dell'A.S.U.R., che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie.

Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui

all'articolo 32 del D.P.R. 285/1990. E, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del D.P.R. 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.

La vigilanza sui trasporti di cui ai commi 5 e 6 spetta al comune, la verifica dell'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri spetta alla competente zona territoriale dell'A.S.U.R.

*Art. 6 - Aveni diritto alla sepoltura nel cimitero comunale.*

Nel cimitero comunale devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione tutti i parenti e famigliari dei concessionari dei loculi nonché chi ne fa richiesta nei limiti della disponibilità.

Il trasporto del feretro al cimitero viene effettuato a cura della famiglia, servizi o trattamenti speciali necessitano di autorizzazione da parte del Sindaco.

Il trasporto del feretro di persone indigenti, decedute nel comune, è gratuito solo quando lo stato di indigenza è accertato e documentato, salvo casi eccezionali.

*Art. 7 - Orari di apertura*

Il Cimitero è aperto tutti i giorni, feriali e festivi alle ore 08,00 nei mesi di MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO l'apertura è anticipata alle ore 07,00.

La chiusura è regolata come segue:

OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE - GENNAIO - FEBBRAIO alle ore 17,00

MARZO - alle ore 18,00

APRILE - SETTEMBRE alle ore 19,00

MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - alle ore 20,00.

*Art. 8 - Registro dei cadaveri ricevuti*

L'incaricato del Comune, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale di Stato Civile, egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro:

1) Le inumazioni che vengono eseguite, precisando le generalità di ogni cadavere, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo o dal loculo;

2) Le generalità di ogni cadavere che viene tumulato, con l'indicazione del sito dove è stato deposto;

3) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero;

4) Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc...

5) Il responsabile del cimitero terrà un apposito registro per annotare le generalità delle persone i cui cadaveri sono stati cremati e le cui ceneri sono state disperse nel giardino delle rimembranze all'interno del cimitero.

#### *Art. 9 - Norme di comportamento nel cimitero*

E' vietato introdurre nei cimiteri animali di qualsiasi specie, biciclette o altri veicoli. E' fatta eccezione per i veicoli speciali per invalidi.

Nei cimiteri si dovrà tenere un contegno decoroso e che non disturbi i visitatori.

E' vietato camminare sulle sepolture, imbrattare le lapidi, le croci, i muri e i monumenti e danneggiare piante, siepi e quanto appartiene al cimitero.

Il Sindaco decide con propria ordinanza gli orari di apertura del cimitero.

Il cimitero negli orari di chiusura deve essere chiuso a chiave, a meno che non sia in funzione un tipo di chiusura automatica.

### **CAPO II - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### *Art. 10 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie*

##### **Esumazioni ordinarie**

Si definisce esumazione ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni, (ridotta a cinque anni a seguito di inumazione di resti mortali).

Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione nonché l'applicazione delle prescrizioni sulla mineralizzazione dei cadaveri ed il trattamento dei resti mortali sono attuati secondo quanto previsto dagli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/90, Circolare del Ministero della Salute n. 10 del 31.07.1998 e D.P.R. n. 254 del 15.07.2003.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e possono essere effettuate dal mese di ottobre a quello di aprile (con sospensione nel mese di novembre), nel rispetto delle specifiche prescrizioni anche in ordine all'accertamento dello stato di mineralizzazione dei cadaveri.

##### **Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

Annualmente vengono predisposti gli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

Le esumazioni ordinarie, si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e possono essere eseguite nei mesi di OTTOBRE, DICEMBRE, GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO ed APRILE.

Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenario delle inumazioni ordinarie dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso presso il cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, anche per tutto l'anno successivo ed anche collocando appositi cartelli direttamente sui campi da esumare

Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e saranno comunicate telefonicamente alle persone che hanno presentato domanda di inumazione.

Nel caso il cadavere esumato, non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione oppure, qualora sia previsto il campo degli indecomposti, sarà inumato in quest'ultimo.

Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccogliercle per deporle in cellette ossario o in altri loculi già in concessione.

#### **Esumazione straordinaria**

L'esumazione, di una salma si definisce straordinaria, quando è effettuata anticipatamente, rispetto alla scadenza decennale.

L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli artt. 83, 84 e 85 del D.P.R. 285/90.

#### **Estumulazione**

Le estumulazioni si dividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato, o dopo 50 anni dalla tumulazione per i loculi in concessione perpetua, novantennale e novantanovenne, o a richiesta degli interessati.

Entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto lo scadenario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso presso il cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, anche per tutto l'anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, nel rispetto ed in esecuzione delle normative vigenti e secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere della concessione:

- su ordine dell'Autorità Giudiziaria (art. 37 D.P.R. 285/90),
- a richiesta dei familiari interessati, subordinatamente all'autorizzazione del Dirigente del Servizio incaricato, ove si voglia trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura (art. 88 D.P.R. 285/90).

Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti (Circolare Ministero Sanità n. 10 del 31.07.1998).

#### **Raccolta resti ossei**

Si definiscono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni.

Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune.

A richiesta degli aventi diritto, i resti ossei possono essere avviati a cremazione, le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore

facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.

#### **Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali**

I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 12 e 13 del D.P.R. 254/03.

#### *Art. 11 - Deroga al periodo delle esumazioni ed estumulazioni*

Il Sindaco, in particolari situazioni, sentito il parere dell'A.S.U.R. competente, può autorizzare le esumazioni ed estumulazioni anche nei periodi non contemplati negli articoli precedenti.

#### *Art.12 - Fuoriuscita di percolato*

Nel caso in cui a causa della sovrappressione per effetto dei gas di putrefazione all'interno di un loculo si verifici l'espulsione dei gas stessi e/o la fuoriuscita di percolato si dovrà individuare il loculo in cui ciò è avvenuto avvisare i parenti del defunto i quali dovranno provvedere in proprio a loro spese per rimediare in modo decoroso all'accaduto.

Qualora i familiari non provvedano, interverrà il comune addebitando i relativi oneri agli stessi.

### **CAPO III - CREMAZIONE**

#### *Art. 13 - Autorizzazione alla cremazione*

L'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità previste dalla normativa vigente: (Legge 30/3/2001 n. 130)

1. Disposizione testamentaria,
2. Iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta,
3. Volontà manifestata dal coniuge,
4. Volontà manifestata dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 - 75 - 76 - e 77 del Codice Civile nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti i pari grado.

La manifestazione di volontà di cui al comma precedente deve essere resa in forma scritta, anche inserita nella istanza di cremazione.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:

1. certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti l'accertamento della realtà della morte e sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
2. in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
3. la cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla A.S.U.R. del luogo di amputazione.

La cremazione dei resti mortali e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune del decesso o del

luogo ove si trovano i resti mortali, previa acquisizione di dichiarazione resa ai sensi del T.U. 445/2000.

#### *Art. 14 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri*

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, secondo la volontà propria del defunto, espressa in forma scritta nelle forme di cui all'art. 6 della legge regionale n. 3 del 1/2/2005.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1 n. 8 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.(art. 6 legge regionale n. 3 del 01/02/2005).

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

1. del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
2. del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
3. del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, da tutti i parenti di 1° grado.

In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto della volontà del defunto; e comunque deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove sono custodite.

La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto, o, in mancanza, dal personale appositamente autorizzato dal Comune o delle Imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 1/2/2005.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 130/2001, ed eseguita dai familiari o dall'esecutore testamentario.

La Zona territoriale dell'A.S.U.R. competente per territorio autorizza, in caso di cremazione, l'uso di feretri di legno dolce non verniciato al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di fare disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

*Art. 15 - Autorizzazione per l'affidamento delle ceneri*

L'affidamento familiare o personale di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune competente del luogo di conservazione delle ceneri ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto, in vita, dal defunto o della volontà espressa verbalmente, in vita, dal defunto e manifestata, nella forma di auto dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal coniuge e da tutti i parenti di 1° grado.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, (deposito a pagamento) finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

In caso di decesso o di inabilità dell'affidatario l'urna cineraria torna sotto la responsabilità dell'amministrazione comunale che la tumula nel cimitero.

I soggetti di cui al comma 1 presentano al comune competente per luogo di conservazione delle ceneri, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

1. i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
2. la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione;
3. il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
4. l'obbligo per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto;
5. i dati della persona a cui può essere consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo atto di affidamento;
6. fa conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
7. la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso l'affidatario non intendesse più conservarla.

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in affidamento familiare o personale è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.

La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, può conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero, allegando il relativo atto di affidamento.

Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

a) per affidamenti di urne autorizzati:

- dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario
- dei dati identificativi del defunto;

b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza:

- dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;

c) per i recessi dall'affidamento:

- dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
- data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

*Art. 16 - Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri*

La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

#### **CAPO IV - TIPI DI SEPOLTURA**

*Art. 17 - Tipi di sepoltura*

Oltre a quelli già esistenti in base alle precedenti normative (loculi e cappelle di famiglia in concessione perpetua) disciplinati dai relativi contratti, sono previsti i seguenti tipi di sepoltura:

- 1) inumazione in campo comune per 10 anni,
- 2) tumulazione in loculi costruiti dal Comune e concessi a pagamento per anni 60, 90 e 99,
- 3) tumulazione gratuita in ossario comune per resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione,
- 4) tumulazione a pagamento in ossari concessi dal Comune per resti mortali e ceneri,

- 5) inumazione in aree private in concessione ventennale,
- 6) tumulazione in cappelle di famiglia corredate da ossari costruite a cura dei privati o dell'Amministrazione comunale, in concessione novantanovenne. Costituiscono sepolture private solo quelle di cui ai punti 5 e 6. La durata delle concessioni decorre dalla data di perfezionamento dell'atto di concessione.

#### *Art. 18 - Campi di inumazione*

Il cimitero è dotato di un campo di inumazione a concessione decennale (fino ad esaurimento) nella parte vecchia del cimitero.

Tale campo è diviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità, senza distinzione di sesso.

Ogni fossa sarà contrassegnata a cura del Comune, con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Non è consentito l'uso di monumenti o lastre che coprono un'estensione maggiore della superficie corrispondente a due terzi della fossa e un'altezza non superiore a m. 1,50.

#### *Art. 19 - Fosse di inumazione*

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

#### *Art. 20 - Feretri per inumazione, tumulazione e trasporto*

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90.

##### **Per l'inumazione:**

Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa curabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002.

I feretri estumulati, dopo un periodo minimo di 20 anni, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura (art. 86 comma 2 D.P.R. 285/90).

##### **Per la tumulazione:**

La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti, (artt. 30, 31 D.P.R. 285/90).

**Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:**

Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma (Per la tumulazione) nel rispetto delle modalità stabilite dagli art. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/90 qualora il trasporto sia per o dall'estero.

**Per trasporto da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 Km.:**

E' sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a nn. 25 a norma dell'art. 30 comma 13 D.P.R. 285/90.

**Per la cremazione:**

La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa curabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002.

La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al comma 13 art. 30 D.P.R. 285/90, laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso.

La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, laddove il trasporto superi i 100 Km. dal Comune di decesso.

Per il trasporto di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa (art. 25 D.P.R. 285/90).

Qualora una salma, già sepolta, venga estumulata, previa autorizzazione del Dirigente del Servizio, per essere trasferita in altro comune è obbligatorio il rivestimento in zinco del feretro.

Se il trasferimento avviene all'interno dello stesso cimitero, la traslazione può avvenire anche senza rivestimento.

Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo nonché alle norme del D.P.R. 285/90 dovendosi osservare le modalità di trattamento della salma ivi stabilite.

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita di morte.

Per salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

*Art. 21 - Inumazione in campo comune*

Le inumazioni si distinguono in comuni o a concessione, si definiscono comuni le sepolture ad inumazione, come specificatamente descritte dal D.P.R. 285/90, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Il tempo ordinario di inumazione comune è di 10 anni.

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune di Ostra Vetere, costituito di materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune di Ostra Vetere una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata, dall'Ufficio Tecnico l'installazione (in sostituzione del cippo ordinariamente previsto), di una lapide compatibile con le tipologie indicate dallo stesso Ufficio Tecnico. E' comunque tassativamente vietata la posa di copri tomba di alcun genere.

La loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

*Art. 22 - Loculi sepolcrali in concessione*

Nei cimiteri, a cura del Comune, sarà provveduto alla costruzione di loculi sepolcrali destinati alla tumulazione, che verranno concessi ai privati per la durata di anni 60.

Le concessioni dei loculi vengono disposte secondo l'ordine cronologico di richiesta a scelta del concessionario secondo la disponibilità dei loculi stessi, salvo particolari procedure stabilite in occasione della costruzione di nuovi colombari .

Il concessionario ha l'obbligo della lapide in marmo tipo travertino (fornita grezza dal Comune), con l'indicazione del nome, cognome, (data di nascita) e data di morte del defunto.

*Art. 23 - Ossari e urne funerarie*

Nei cimiteri verranno costruiti, a cura del Comune, ossari che il Comune cede in concessione ai privati verso il pagamento del corrispettivo fissato.

Il diritto di uso spetta al concessionario, ai suoi congiunti e comunque alle Persone espressamente indicate nell'atto di concessione.

La concessione relativa agli ossari è di durata novantanovenale, salvo rinnovo.

*Art. 24 - Tumulazione*

In ogni loculo può essere tumulato esclusivamente un cadavere. Qualora le dimensioni del loculo lo permettessero, vi potranno essere conservate anche cassette ossario e urne cinerarie di famigliari del defunto.

**CAPO V - CONCESSIONI - VOLTURE - RETROCESSIONI**

*Art. 25 - Caratteristiche delle concessioni*

I manufatti cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime di demanio pubblico (art. 824 del C.C.). Pertanto la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso ma non ne trasferisce la proprietà.

La concessione può essere rinnovata per iniziativa del concessionario, ovvero dei discendenti, entro l'ultimo anno del periodo di concessione.

Il manufatto cimiteriale ed il suo diritto non sono commerciabili ed il concessionario non può trasferirli, a nessun titolo e ragione ad altri, né permutarli, né consentirne l'uso a soggetti diversi dagli *aventi diritto*.

Una stessa famiglia o ente o collettività non può ottenere più di una concessione per le aree per costruzione privata a tumulazione o tomba di famiglia.

I concessionari di cappelle di famiglia private debbono retrocedere eventuali loculi avuti in concessione e non utilizzati.

*Art. 26 - Durata delle concessioni*

Le concessioni hanno le seguenti durate, dalla data di stipula del contratto:

- le concessioni dei loculi hanno una durata di anni 60;
- le concessioni delle aree per costruzione cappelle di famiglia hanno una durata di anni 99;
- Le concessioni delle cappelline di famiglia hanno una durata di 99 anni;
- le concessioni degli ossari hanno una durata di anni 60.

*Art. 27 - Aventi diritto*

Gli *aventi diritto* alla tumulazione nei loculi, ossari o tombe di famiglia sono:

- a) i concessionari;
- b) i parenti del concessionario, entro il 4° grado;
- c) gli zii ed i nipoti del concessionario;
- d) i conviventi di fatto, per dichiarazione resa sotto personale responsabilità dal concessionario.

*Art. 28 - Concessione loculi di nuova costruzione*

Si dà luogo alla concessione dei loculi, su richiesta degli interessati, come appresso elencato:

1. nella misura massima del 90%, del numero totale disponibile, in caso di costruzione di nuovi loculi;
2. soltanto in caso di decesso, quando la predetta disponibilità è esaurita;

*Art. 29 - Concessione loculi retrocessi*

Periodicamente verrà affisso presso il Cimitero e l'Albo Pretorio l'elenco dei loculi retrocessi e disponibili per la concessione.

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda di concessione entro i termini stabiliti nell'avviso.

L'assegnazione verrà effettuata in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, in caso di più domande pervenute nello stesso giorno si procederà al sorteggio.

*Art. 30 - Concessione Ossari*

Si dà luogo alla concessione di ossario su richiesta d'interessato in presenza di resti mortali disponibili o in procinto di essere riordinati per esumazione o estumulazione.

*Art. 31 - Concessioni straordinarie*

Al fine di contenere l'espandersi di nuovi siti funerari, quando le dimensioni lo consentono, i concessionari possono chiedere, con lettera indirizzata al Sindaco, la facoltà di collocare, nello stesso loculo, ossario o tomba di famiglia, fino ad un massimo di DUE ulteriori contenitori di resti mortali di aventi diritto, così come previsti al precedente art. 27.

*Art. 32 - Concessione manufatti a persone residenti fuori comune*

Si dà luogo alla concessione di manufatti cimiteriali a persone residenti fuori comune nei seguenti casi:

1. per nascita nel Comune di Ostra Vetere,
2. quando si tratta di parente di defunto nel Comune di Ostra Vetere o ivi residente in vita,
3. per tumulare la salma di parenti "aventi diritto" non residenti in vita a Ostra Vetere ma che abbiano un parente entro il 2° grado già tumulato presso il cimitero comunale.

Possono essere stipulate concessioni straordinarie in favore di soggetti che, pur non rientrando nelle casistiche previste dai precedenti articoli, abbiano avuto in passato la residenza nel Comune di Ostra Vetere ovvero abbiano avuto con esso notori legami per vincoli di parentela o di altro genere.

Tale concessione straordinaria è autorizzata dalla Giunta Comunale e sottoscritta dal Dirigente del Settore e dell'Ufficio competente.

*Art. 33 - Revoca o decadenza*

La concessione è revocata con provvedimento del Dirigente nei seguenti casi:

1. violazione delle norme dettate dal presente Regolamento delle concessioni ovvero di quelle previste dall'atto di concessione;
2. abbandono del manufatto dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.

Il provvedimento di revoca è notificato agli interessati i quali potranno ricorrere in base alle normative vigenti.

Qualora gli interessati non fossero reperibili il provvedimento di revoca è preceduto da un avviso posto sul manufatto ed affisso all'Albo all'ingresso del cimitero nonché all'Albo Pretorio comunale.

Trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso si procederà alla revoca della concessione.

La concessione decade alla scadenza prevista dal contratto.

#### *Art. 34 - Effetti della revoca*

In caso di revoca della concessione, una volta che il provvedimento è divenuto esecutivo, il Dirigente, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione e l'estumulazione dei feretri e alla collocazione dei relativi resti mortali secondo le norme previste dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

Una volta liberato il manufatto tornerà in piena ed esclusiva disponibilità del Comune senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti o indennizzi, anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.

#### *Art. 35 - Procedura di retrocessione manufatti cimiteriali*

Il concessionario che desidera recedere dal contratto comunicherà, per iscritto, tale sua volontà al Comune che rientrerà in possesso di tale manufatto e rimborserà al concessionario in base a quanto stabilito dall'art. 36 del presente regolamento nel momento dell'assegnazione del manufatto a nuovo richiedente.

#### *Art. 36 - Retrocessione aree, manufatti e loculi - Rimborso*

Le aree retrocesse saranno valutate applicando al mq. il prezzo di concessione vigente al momento della retrocessione (A) e sottraendo allo stesso il valore di utilizzo (X) espresso in novantanovesimi, secondo la seguente formula esplicativa:

$$\frac{A \times (99 - X)}{99}$$

L'eventuale manufatto sovrastante verrà valutato e conseguentemente deliberato di volta in volta per ogni singolo caso che andrà a prospettarsi, su perizia di stima formulata dall' Ufficio Tecnico Comunale.

I loculi già dati in concessione e non più usati dai concessionari, perché i propri defunti sono stati trasferiti in tombe di famiglia o per mancanza di eredi, ritornano al Comune, il quale Comune corrisponderà un valore di rimborso.

Il valore di rimborso viene determinato secondo quanto stabilito con delibera di Giunta Comunale e secondo la seguente formula, se il loculo è in concessione novantanovenale :

$$\frac{A \times (99 - X)}{99}$$

Il valore di rimborso viene determinato secondo quanto stabilito con delibera di Giunta Comunale e secondo la seguente formula, se il loculo è in concessione sessantennale :

$$\frac{A \times (60 - X)}{60}$$

Il valore di rimborso viene determinato secondo quanto stabilito con delibera di Giunta Comunale e secondo la seguente tabella, se il loculo è in concessione perenne:

ANNI DI CONCESSIONE	Percentuale da detrarre per LOCULO UTILIZZATO
DA 30 A 50 ANNI	- 30%
DA 51 A 70 ANNI	- 50%

Oltre i 70 anni non verrà applicato ulteriore deprezzamento.

Il valore di concessione del loculo recuperato sarà determinato secondo le tariffe stabilite con delibera di Giunta Comunale.

*Art. 37 - Attivazione della procedura di voltura*

La voltura dei contratti di concessione può avvenire per decesso del concessionario, ovvero, per sua rinuncia volontaria alla concessione.

*Art. 38 - Decesso del concessionario*

In caso di decesso del titolare della concessione i discendenti legittimi ovvero, nell'ordine, le persone aventi titolo, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio comunale entro 12 mesi dall'avvenuto decesso e possono chiedere la volturazione della concessione in favore dei medesimi o di uno di essi.

Trascorsi 12 mesi dal decesso senza che alcuna richiesta di volturazione della concessione sia pervenuta all'ufficio Comunale, il manufatto retrocede al Comune gratuitamente, trascorsi i 50 anni dall'avvenuta tumulazione.

In sede di prima applicazione della presente norma, il termine di "12 mesi dal decesso" deve intendersi entro "48 mesi dalla data di approvazione del presente Regolamento".

In caso di morte del concessionario di un loculo non occupato viene effettuata la voltura a nome del discendente legittimo per la durata di

anni 60 dalla data di stipula del nuovo contratto, indipendentemente dalla durata della concessione originaria.

*Art. 39 - Rinuncia volontaria*

Al concessionario è consentito di rinunciare alla concessione in favore di uno dei parenti aventi diritto, indicati al precedente art. 27. In tal caso l'ufficio attiva la procedura di voltura applicando i diritti previsti all'art. 44.

*Art. 40 - Concessionario di fatto*

E' "concessionario di fatto" il parente più prossimo del defunto tumulato nel loculo in mancanza di regolare concessione.

*Art. 41 - Voltura o intestazione ai "concessionari di fatto"*

Nei casi di manufatti per i quali non è reperibile il contratto di concessione ovvero il concessionario legale e che abbiano un "concessionario di fatto", l'Ufficio attiva di sua iniziativa la seguente procedura, fatte salve le procedure attuate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento,:

1. Pubblicazione per 180 giorni all'Albo pretorio del Comune e sulle bacheche del cimitero comunale dell'elenco dei loculi per i quali si attiva la procedura di voltura ovvero di assegnazione del loculo al concessionario di fatto.
2. Dichiarazione del Dirigente del Settore dell'avvenuta procedura di pubblicazione e di riacquisizione d'ufficio del manufatto, qualora nessuno ne abbia rivendicato e provato il possesso.
3. Stipula di un nuovo contratto di concessione in favore del "concessionario di fatto" ovvero intestazione o voltura ad esso del contratto del loculo di pertinenza seguendo le procedure previste dal presente regolamento.
4. La concessione verrà regolarizzata mediante la stipula di un nuovo contratto della durata di 60 anni e dietro pagamento di un 50% del valore attuale di un loculo situato nella medesima posizione.

*Art. 42 - Scritture private*

Per i "concessionari di fatto" che sono in possesso di scrittura privata in loro favore, sottoscritta dal "legale concessionario" in data precedente all'adozione del Regolamento approvato con D.P.R. 803/1975, si attiva la procedura prevista al precedente art. 41, solo in caso di loculo occupato dal defunto.

La concessione verrà regolarizzata mediante la stipula di un nuovo contratto della durata di 60 anni e dietro pagamento di un 50% del valore attuale di un loculo situato nella medesima posizione.

*Art. 43 - Durata della concessione*

La durata della concessione perpetua rimane invariata nel caso di prima voltura di contratto in favore di discendente diretto o di parente entro il 2°, le volture successive, possibili entro il 4° grado, ridurranno la concessione a 60 anni.

La durata della concessione a termine (99 anni), in presenza di loculo occupato, rimane invariata nel caso di voltura di contratto in favore di

discendente diretto o di parente entro il 2°, dal 3° al 4° grado la durata della concessione viene ridotta a 60 anni.

La durata della concessione a termine (99 anni), in presenza di loculo non occupato, nel caso di voltura di contratto in favore di discendente diretto o di parente entro il 2° grado viene ridotta a 60 anni.

#### *Art. 44 - Spese e diritti di voltura*

Per la regolarizzazione del nuovo contratto, sono dovute, dal concessionario, tutte le spese per la registrazione dell'atto nonché i diritti previsti dalle leggi e norme regolamentari.

#### *Art. 45 - Cointeressati*

La voltura si attiva in favore di una o più persone. I cointeressati che rinunciano al diritto di prelazione devono sottoscrivere un atto di disinteresse da allegare all'atto di voltura.

#### *Art. 46 - Manufatti privi di ogni riferimento*

In sede di prima applicazione del presente Regolamento i manufatti privi di ogni riferimento che consenta di risalire al concessionario di diritto, ovvero al "concessionario di fatto", vengono resi pubblici tramite l'affissione di appositi elenchi all'Albo Pretorio del Comune, ed alle bacheche poste all'ingresso del cimitero comunale, per la durata di 13 mesi continuativi.

Alla scadenza del termine prefissato i manufatti dei quali nessuno ha rivendicato e provato il possesso vengono dichiarati disponibili per essere dati in concessione.

#### *Art. 47 - Sanzioni*

Le norme valevoli in sede di prima applicazione del presente Regolamento hanno scadenza di 48 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, prorogabili di ulteriori 12 mesi qualora, per causa di forza maggiore, l'Ufficio non riuscisse ad evadere tutte le pratiche.

Nel caso che gli interessati non aderissero alle disposizioni regolamentari nei tempi stabiliti, l'Ufficio provvederà alla revoca della concessione secondo quanto previsto dal precedente art. 33.

#### *Art. 48 - Scadenza e rinnovo*

Alla scadenza della concessione, se non richiesto altrimenti, i resti mortali o le ceneri vanno all'ossario comune. Il rinnovo della concessione, possibile solo in presenza di feretro e che lo stesso non abbia raggiunto il cinquantesimo anno di utilizzo effettivo, dovrà essere richiesto entro sei mesi dalla scadenza.

#### *Art. 49 - Diritti e canone di concessione*

I diritti di tumulazione, operazioni cimiteriali varie, nonché i canoni di concessione dei nuovi loculi e il rinnovo delle concessioni dei loculi in scadenza, sono fissati con deliberazione della Giunta Comunale.

Per i loculi retrocessi il canone di concessione è calcolato in base all'art. 36 del presente regolamento.

#### *Art. 50 - Diritto di sepoltura*

Il diritto di sepoltura in loculo è circoscritto alla persona o ai sui famigliari alla quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di cadavere, ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero, il Sindaco può autorizzare la cessione del diritto d'uso di loculo non ancora utilizzato da un concessionario.

La cessione è temporanea e gratuita e deve risultare da atto scritto. La cessione non è consentita quando ricorrano motivi di contrasto con l'atto di prima concessione o quando la cessione stessa può avere fini di speculazione

#### *Art. 51 - Manutenzione delle sepolture*

La manutenzione delle cappelle private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

#### *Art. 52 - Estinzione concessione per soppressione cimitero*

Tutte le concessioni si estinguono per soppressione dei cimiteri, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi in vigore.

#### *Art. 53 - Concessioni perpetue o a tempo determinato*

Le concessioni perpetue od a tempo determinato di durata superiore a quella prevista dal presente regolamento (60 anni), rilasciata anteriormente alla data d'entrata in vigore del presente regolamento restano confermate, salvo i casi di estinzione e di voltura.

### **CAPO VI - ADDETTI AI CIMITERI**

#### *Art. 54 - Dipendenza del personale addetto ai cimiteri*

Il personale addetto al cimitero può essere dipendente dall'amministrazione comunale o di idonea ditta alla quale il Comune ha appaltato il servizio, e risponde:

- a) all'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc..
- b) all'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri.

Obblighi e divieti per il personale del cimitero

#### **1. Il personale del cimitero è tenuto:**

- a) a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico indicazioni richieste, per quanto di competenza.

#### **2. Al personale suddetto è vietato:**

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque, inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi, in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

**3. Il personale addetto svolge, inoltre, le seguenti funzioni:**

- a) custodisce la chiave delle porte del cimitero e dei suoi diversi locali;
- b) segnala tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alle proprietà comunali che alle concessioni private;
- c) cura e controlla lo stato delle opere di muratura di proprietà comunale;
- d) cura la nettezza dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe, dei portici ed in generale di tutto il cimitero;
- e) provvede alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi e delle croci;
- f) cura l'esecuzione degli sterri nelle misure prescritte e provvede alla sepoltura delle salme;
- g) segnala al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASUR tutti gli inconvenienti o problemi igienico-sanitari eseguendo le disposizioni da questo impartite;
- h) non permette che avvenga il seppellimento senza la preliminare consegna del relativo permesso;
- i) cura la regolare registrazione di tutte le salme che vengono sepolte.

**4. Il personale addetto ai cimiteri è incaricato dell'osservanza del presente regolamento nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.**

5. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

6. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

*Art. 55 - Compiti del personale addetto ai cimiteri*

Il personale addetto al cimitero deve:

- verificare la conformità dei feretri alle disposizioni vigenti per l'inumazione o la tumulazione;
- ricevere i decreti di autorizzazione alla sepoltura e consegnarli all'Ufficio Comunale preposto;
- denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco ogni azione di vilipendio di cadavere.

Gli addetti al cimitero devono:

- custodire le chiavi del cancello di ingresso dei locali del cimitero e tutto il materiale e le attrezzature di pertinenza del cimitero stesso;
- mantenere in stato decoroso il cimitero, le adiacenze e l'accesso, compreso lo sfalcio delle erbacce;
- mantenere i cumuli di terra soprastanti le sepolture del campo comune nella debita forma atta a convogliare lo scolo delle acque piovane;

- tenere costantemente puliti i viali, coltivare le piante, le siepi ed i fiori all'interno del cimitero e nell'area di pertinenza;
  - curare lo scavo delle fosse, inumare i feretri e ricoprire le fosse con la terra;
  - curare la tumulazione dei feretri e la chiusura dei loculi;
  - assistere gli incaricati delle autopsie speciali che si dovessero effettuare nel cimitero provvedendo alle occorrenti operazioni di disinfezione, pulizia, ecc...;
  - provvedere alle esumazioni e alle estumulazioni ordinarie e a quelle straordinarie richieste dall'Autorità Giudiziaria o autorizzate dal Sindaco;
  - raccogliere e depositare nell'ossario comune le ossa dei cadaveri esumati, qualora non sia richiesta diversa destinazione;
  - vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni e l'esecuzione di qualsiasi lavoro in assenza di permesso da parte dell'Amministrazione comunale;
  - denunciare al Sindaco ogni manomissione o infrazione alla normativa vigente;
  - tenere aggiornata con appositi cippi la numerazione delle tombe del campo comune;
  - presentarsi all'estrazione dei feretri dal carro funebre all'ingresso del cimitero per il trasporto alla camera mortuaria o al luogo di sepoltura;
  - recarsi nelle abitazioni dei defunti e negli altri luoghi ove occorra recuperare salme, dietro ordine del Sindaco;
- E' vietato agli addetti al cimitero riscuotere tasse o diritti di competenza del Comune o pretendere il pagamento di prestazioni, dovendo queste essere previste nell'apposita tariffa ed essere corrisposte esclusivamente al Tesoriere del Comune.

## **CAPO VII DISPOSIZIONI VARIE**

### *Art. 56 - Piani cimiteriali disposizioni tecniche generali*

La zona di rispetto del Civico Cimitero è quella prevista dal vigente Piano Regolatore Generale.

### *Art. 57 - Disposizioni in merito ai criteri costruttivi per manufatti e sistema di tumulazione.*

I requisiti richiesti sono:

- dimensionamento strutturale per carichi su solette (almeno 250 Kg/mq) con verifica al rischio sismico, indipendentemente se la struttura sia da realizzarsi o meno in opera o con elementi prefabbricati;
- pareti dei loculi con caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi e ai gas;
- libertà nella scelta dei materiali da impiegare nei limiti consentiti dalla tipologia costruttiva di cui allo specifico regolamento vigente.

Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9 D.P.R. 285/1990.

La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m 0,70, di larghezza m 0,30 e di altezza m 0,30.

Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m 0,30, m 0,30 e m 0,50.

Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76, bensì la usuale collocazione di piastra di marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

#### *Art. 58 - Gestione servizio di illuminazione votiva*

Il Comune provvede al servizio dell'illuminazione votiva delle sepolture in amministrazione diretta e le relative tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale.

#### *Art. 59 - Responsabilità, esecuzione opere ed accesso al cimitero*

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile fatte salve le responsabilità di carattere penale.

Spetta al Comune nelle forme di cui ai precedenti commi del presente articolo, l'esecuzione delle opere interne al cimitero, potendo comunque lo stesso disporre od autorizzare l'intervento di privati imprenditori in possesso dei requisiti di legge.

E' comunque tassativamente vietato alle imprese autorizzate svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento in quanto compatibili.

#### *Art. 60 - Pagamento*

Il pagamento delle concessioni deve essere effettuato prima della stipula del contratto di concessione.

E' possibile il pagamento dilazionato in due o più rate (in quest'ultimo caso solo per giustificati motivi da valutare caso per caso a cura del Responsabile dell'Area Amministrativa) dietro apposita richiesta.

#### *Art. 61 - Entrata in vigore del regolamento*

Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma dell'art. 134 T.U. 267/2000 e pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla predetta esecutività e pubblicazione.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.